

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1299}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NOVELLI, DANIELI, DEL GAUDIO, GAMBALE, INCORVAIA, MANGANELLI, SCOZZARI, MATTIOLI, RAFFAELLI, LORENZETTI, SARACENI, GIACCO, CALABRETTA MANZARA, BARGONE, GUERZONI, INNOCENTI, MASTROLUCA, DELLA VALLE, PEZZONI, CARLESIMO, ARLACCHI, LUMIA, SCALIA, ROTUNDO, PERINEI, REALE, TANZARELLA, GORI

Modifiche agli articoli 56, 57, 59 e 60 della Costituzione

Presentata il 22 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Accogliendo esigenze da più parti avanzate anche di ordine funzionale già rappresentate nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, costituita nella XI legislatura, si ritiene necessario ridurre il numero dei parlamentari italiani portando l'Assemblea dei deputati a 300 unità e quella dei senatori a 150. Di conseguenza si rende necessaria la modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione. Inoltre si ritiene necessario normare in modo preciso la nomina dei senatori a vita, ridurre la durata delle legislature e sancire l'ineleggibilità dopo due mandati parlamentari consecutivi.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei deputati è di trecento ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, oltre cinque senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica ».

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Compete al Presidente della Repubblica la nomina dei senatori a vita prevista dall'articolo 57, secondo comma, scegliendo tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni. Non sono rieleggibili coloro che hanno svolto per due volte consecutive il mandato parlamentare ».